QL Quotidiano Legale Numero 2 - 2025

La suprema Corte torna sull'art. 452-*quaterdecies* c.p. Nota a Cass., Sez. III, 5 novembre 2024, ud. 18 luglio 2024, n. 40555

The Italian Supreme Court returns to the article 452-quaterdecies c.p. Note to Cass., Section III, 5th november 2024, n. 40555

di *Vincenzo Di Terlizzi*

Abstract* [ITA]:* il contributo esamina la sentenza n. 40555 del 5 novembre 2024, con cui la III Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il tema delle attività organizzate per il traffico di rifiuti soffermandosi, in particolar modo, sui requisiti per l'applicazione della fattispecie e sulla possibilità di concorso con quella di associazione per delinquere. Dopo aver ribadito la configurabilità di quest'ultima ipotesi, la Corte ha sottolineato come per l'integrazione del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. sia sufficiente lo svolgimento anche di una sola delle fasi di "gestione", in forma organizzata, dato che la norma indica alternativamente le varie condotte che, nell'ambito del ciclo, possono assumere rilievo penale.

Abstract* [ENG]: the paper examines the judgement no. 40555 of November 5, 2024, in which the III Criminal Section of the Court of Cassation addressed the issue of organised waste trafficking, dwelling on the requirements for the application of the offence and the possibility of concurrence with that of criminal conspiracy. After reaffirming the admissibility of the latter hypothesis, the Italian Supreme Court emphasised how, for the crime under Article 452-quaterdecies of the Italian Criminal Code to be committed, it is sufficient to carry out even just one of the "management" phases in an organised manner, since the rule alternatively indicates the various conducts which, within the management cycle, may be of criminal relevance.*

Parole chiave: diritto penale dell'ambiente – traffico illecito di rifiuti – organizzazione
Keywords*: environmental criminal law – illegal waste trafficking – organization*

SOMMARIO: 1. Premesse. – **2.** La vicenda e la decisione della Corte. – **3.** Questioni sollevate dall'art. 452-*quater*decies c.p. – **4.** Quale impatto?

1. Premesse.

Con la sentenza in rassegna, la III Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La pronuncia contribuisce al consolidamento dei risultati sull'intenso dibattito sui requisiti per l'applicazione dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. e sul rapporto di questa fattispecie con quella di cui all'art. 416 c.p.[1]; ciò in quanto la Corte ha fornito risposta a due motivi di doglianza (inseriti in una più ampia strategia difensiva, che si era articolata su ben cinque questioni) vertenti: sulla possibilità di escludere l'applicabilità della fattispecie di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti in assenza di un effettivo conferimento (c.d. traffico «*solo simulato*»), nonché sulla configurabilità del concorso apparente tra questa fattispecie e quella di associazione per delinquere, in presenza di un disegno criminoso non comprendente ulteriori fatti costituenti altro reato.

A entrambi i quesiti i Giudici di Piazza Cavour hanno risposto negativamente, confermando l'orientamento (ormai pacifico) che sancisce la possibilità che le due fattispecie concorrano; ciò

[1] In argomento, vd. anche E. FASSI, *Art. 416 c.p. e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Duplicazioni sanzionatorie ed estensione del precetto di cui all'art. 452*-quaterdecies *c.p.*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2025, 61, 1.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

QL Quotidiano Legale Numero 2 - 2025

ripercorrendo i tratti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.

2. La vicenda e la decisione della Corte.

La *querelle* origina da un'ordinanza del GIP di Catanzaro con la quale un soggetto era stato sottoposto alla misura cautelare personale di cui all'art. 285 c.p.p. (custodia cautelare in carcere) per i delitti di cui agli artt. 416, commi 1-3, 452-*octies*, commi 1-6, 452-*bis*, 356 e 452-*quaterdecies* c.p.; la misura era stata sostituita, a seguito dell'intervento del tribunale del riesame, con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale decisione la difesa dell'indagato, allora, aveva proposto ricorso per cassazione, invocando la revoca della misura.

Nel complesso, il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte.

Per quanto riguarda i motivi d'interesse, la Sezione III ha ritenuto opportuno soffermarsi, in via preliminare, sul quarto motivo di doglianza ribadendo la configurabilità del concorso di norme tra gli artt. 416 e 452-*quaterdecies* c.p., ormai pacifica in giurisprudenza[2].

A tal proposito, negli orientamenti della Corte è stata già evidenziata la differente oggettività giuridica delle due fattispecie. La prima, ad avviso della Cassazione, tutelerebbe l'ordine pubblico, sanzionando la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, non includendo le ipotesi di effettiva realizzazione degli stessi che risultano oggetto – eventualmente – di apposita incriminazione[3].

Una simile anticipazione della tutela, per la Corte, sarebbe bilanciata da alcuni accorgimenti, quali la necessità di un vincolo associativo tendenzialmente permanente (destinato, cioè, a persistere anche a seguito del compimento di specifici reati-fine), correlato all'indeterminatezza del programma criminoso e all'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata alla sua realizzazione[4]. Al fine di configurare la partecipazione alla consorteria criminale è, inoltre, richiesta la sussistenza di un *pactum sceleris* tra gli appartenenti, i quali devono essere consapevoli di partecipare a un'associazione vietata[5].

La seconda figura in comparazione è, invece, rivolta alla tutela della pubblica incolumità e costituisce un reato comune, a dolo specifico, di pericolo presunto e a carattere abituale, richiedendo che le condotte tipizzate siano poste in essere «*con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate*» e riguardino «*ingenti quantitativi di rifiuti*»[6].

L'approfondimento di questi caratteri già in passato è stato, allora, finalizzato dalla Corte a ribadire la possibilità che le due fattispecie concorrano[7], atteso che si sarebbe in presenza di elementi costitutivi non sovrapponibili, che delineerebbero condotte tipiche differenti, dovendo condurre, così, a escludere il rapporto di specialità[8]. Difatti, per la configurazione della fattispecie di cui al citato art. 416 c.p. è richiesta un'organizzazione (seppur minima) di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti e sorretta dalla consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio durevole e di voler operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Ciò, all'evidenza, non coincide con il più limitato allestimento di mezzi e attività continuative organizzate di cui all'452-*quaterdecies* c.p., che non presuppone un'offesa realizzata necessariamente da una pluralità di soggetti[9] ma richiede una pluralità di operazioni in continuità

[2] Vd. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773.
[3] Cfr. Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 18351; Cass., Sez. III, 19 novembre 2010, n. 40945; Cass., Sez. III, 4 dicembre 2008, n. 45057; Cass., Sez. III, 20 giugno 2008, n. 25207.
[4] Vd. Cass., Sez. II, 10 aprile 2013, n. 16339.
[5] Così Cass., Sez. II, 7 dicembre 2012, n. 47602.
[6] Sulla determinazione del quantitativo "ingente" di rifiuti, cfr. Cass., Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47229.
[7] Vd. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, cit.
[8] Cass., Sez. III, 27 aprile 2022, n. 19665.
[9] Cass., Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 15630.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

QL QuotidianoLegale Numero 2 - 2025

temporale, correlate a una o più fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti[10].

In questa prospettiva, dunque, lo specifico motivo di censura è stato dichiarato infondato sia perché attinente al merito sia essendosi ritenuto che tra i reati fine dell'associazione per delinquere possa essere contemplato anche il traffico illecito di rifiuti, secondo una soluzione avallata, del resto, dall'art. art. 452-*octies* c.p. (che prevede l'aumento delle pene stabilite dall'art. 416 c.p. nel caso in cui la consorteria sia "diretta" a commettere uno degli "eco-delitti" disciplinati dal Titolo VI-*bis* del codice penale).

A non miglior sorte è approdato il primo motivo di ricorso, del quale la Corte ha sancito l'infondatezza; ciò in quanto esso sarebbe stato orientato a proporre una diversa valutazione nel merito, omettendo di evidenziare vizi manifesti e frammentando le condotte al fine di escluderle dall'àmbito applicativo dell'art. 452-*quaterdecies* c.p., in contrasto all'indirizzo giurisprudenziale che sancisce l'applicabilità della fattispecie a condotte compiute in continuità temporale, con riferimento a una o più delle fasi della gestione dei rifiuti[11]. Ciò avendo la Cassazione sottolineato che per orientamenti giurisprudenziali costanti, ai fini dell'integrazione della figura criminosa, sarebbe sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata[12].

3. Questioni sollevate dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.

Come sottolineato in precedenza, la pronuncia contribuisce al consolidamento di due approdi su elementi centrali nell'economia dell'art. 452-*quaterdecies* c.p., che è stato inserito nel Codice penale in trasposizione dell'art. 260 T.U.A.[13], a seguito dell'introduzione del principio della riserva di codice[14].

Mantenendo il medesimo tenore della figura extra-codicistica, essa punisce con la reclusione da uno a sei anni «*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*»[15].

La lettura del precetto e della sanzione evidenziano l'elevato disvalore attribuito dal legislatore ai comportamenti tipizzati[16]: il quadro edittale e le penetranti attività investigative esercitabili[17] si

---

[10] Cass., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503.

[11] Cass., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, cit.

[12] Vd. Cass., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710.

[13] Con riguardo alla "vecchia" fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, v. L. RAMACCI, *Il "nuovo" art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente & sviluppo*, 2016, 3, 167-179.

[14] Sul punto V. PAONE, *Traffico illecito di rifiuti: che cosa cambia?*, in *Ambiente & sviluppo*, 2018, 6, 381-384. Per approfondimenti sul principio della riserva di codice nella materia penale, S. BERNARDI, *Il nuovo principio della "riserva di codice" e le modifiche al Codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2018, 1, 127-133; M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-*bis *c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 20 novembre 2018, 1-28; M. PAPA, *Dal Codice penale "scheumorfico" alle* playlist. *Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2018, 5, 129-155; C. RUGA RIVA, *Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale*, loc. ult. cit., 2019, 1, 206-222.

[15] Secondo C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2024, 313 la ricollocazione nel Titolo VI-*bis* del Codice penale è condivisibile in quanto, differentemente da molti reati ambientali extra-codicistici, la fattispecie consiste in un delitto dotato di elementi penalistici in senso autonomo, rinviando alla disciplina amministrativa solo per la concretizzazione dei lemmi «*rifiuto*» e «*abusivamente*». Per la definizione del primo termine si rimanda all'art. 183, co. 1, lett. a) T.U.A. e, in dottrina, a L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia*, 2015, 315-327.

[16] Per una panoramica aggiornata sul florido *business* del traffico dei rifiuti, si rimanda a P. ZARRA, *Ambiente ed ecomafie: un connubio indissolubile nell'economia circolare. Brevi considerazioni criminologiche e penalistiche sull'operatività ecomafiosa nelle annate 2023- 2024. Prospettive di studio sul campo attuativo dei molteplici strumenti ablatori delle confische ambientali*, in *AmbienteDiritto*, 2025, 1, 12-15.

[17] L'inclusione della norma investigata nella disposizione di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., rende applicabili vari

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

QL Quotidiano Legale Numero 2 - 2025

coordinano alla gravità delle lesioni scaturenti dal traffico illecito di rifiuti, ponendolo in linea di discontinuità con le fattispecie contravvenzionali compendiate nella legislazione complementare, tanto da giustificarne appieno l'inserimento nel tessuto del codice penale.

Data tale premessa, risulta "anomalo"[18] il mancato riferimento a una struttura necessariamente associativa[19], che dilata le maglie della figura e ne determina il ruolo da protagonista nella prassi giudiziaria[20]. Ciò in quanto essa consente di punire – malgrado la distonia col dato reale[21] – anche un singolo soggetto attivo[22] capace di realizzare in maniera organizzata[23] la pluralità di condotte (non esclusivamente illeciti penali)[24] abusive e non occasionali[25].

Riguardo alla pluralità di operazioni, secondo la giurisprudenza, esse possono attenere indistintamente ad una singola tipologia o ad una molteplicità di condotte di "gestione" illecita[26], purché siano complessivamente[27] coinvolte ingenti quantità di rifiuti[28].

L'avverbio «*abusivamente*» fa riferimento alla contrarietà alle norme (penali e amministrative) della parte IV del T.U.A.; la clausola può essere intesa in una duplice prospettiva: una comprensiva di tutte le violazioni della disciplina dei rifiuti e l'altra concernente solo quelle astrattamente idonee (per continuità e pluralità delle operazioni) alla lesione del bene giuridico "ambiente"[29]. Date le caratteristiche della fattispecie, è escluso il concorso con gli illeciti penali e amministrativi richiamati dall'avverbio «*abusivamente*», secondo quanto stabilito dagli artt. 84 c.p. e 9 l. n. 689/1981[30], che determinano il fenomeno dell'assorbimento.

Di più difficile definizione è, invece, il rapporto con i delitti di cui agli artt. 416, 416-*bis* c.p.[31].

---

strumenti processuali riferiti ai reati di criminalità organizzata. Sul punto R. LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.?*, in *Lexambiente*, 2020, 4, 6-9; C. RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2020, 2, 1089; R.E. OMODEI, *Spunti di riflessione in materia di reati di gestione e traffico di rifiuti. Le necessità di un ripensamento normativo*, in *www.sistemapenale.it*, 30 maggio 2023, 15-17.

[18] L'anomalia ha indotto a dubitare della legittimità costituzionale della previsione; sul punto C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 314. Dubbi simili, con riferimento alla fattispecie oggetto della nostra disamina, sono stati evidenziati anche con riferimento alla precedente *sedes materiae*; in questa prospettiva A. VITA, *Il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti": elementi costitutivi*, in *Riv. Pen.*, 2011, 5, 477-480.

[19] Questo, di concerto con il diverso atteggiarsi delle operazioni illecite rispetto al dolo specifico, contribuisce a distinguere la fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. da quelle associative di cui agli artt. 416, 416-*bis* c.p.; sul rapporto tra queste norme vd. anche A. ONORE, *Ambiente e dinamiche delittuose. Traffico illecito di rifiuti e fattispecie associative*, in *www.archiviopenale.it*, 20 maggio 2022, 19-23.

[20] Evidenzia la «*notevole vitalità applicativa*» della fattispecie, fornendo dati statistici a supporto, C. RUGA RIVA, *Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2023, 3, 52.

[21] Così, espressamente, loc. ult. cit., 53; M. PALMISANO, *Gli strumenti di contrasto alle ecomafie nella legislazione italiana e la responsabilità delle persone giuridiche in materia ambientale*, in M. CANCIO MELIÁ – L. CORNACCHIA (a cura di), *Ecomafie. Crimine organizzato*, business *e ambiente*, Milano, 2024, 263.

[22] Cfr. Cass., Sez. III, 10 settembre 2021, n. 41883.

[23] C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 314 sottolinea che il requisito della predisposizione di «*mezzi e attività continuative organizzate*» è conseguenza dell'esistenza di una struttura di stampo imprenditoriale (anche semplice), generalmente caratterizzata dalla cooperazione tra più soggetti.

[24] Cass., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, cit.

[25] Cass., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449.

[26] Cass., Sez. III, 14 luglio 2016, n. 52838.

[27] Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 42631; Cass., Sez. III, 27 luglio 2023, n. 32739.

[28] B. PATERRA, *Il delitto di traffico di rifiuti tra profili di indeterminatezza e interpolazioni giurisprudenziali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2023, 3-4, 572 ss.; C. RUGA RIVA, *Il traffico organizzato di rifiuti*, op. cit., 58-59; M. PALMISANO, *Gli strumenti di contrasto alle ecomafie*, op. cit., 263.

[29] C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 316.

[30] L'art. 9, della l. 24 novembre 1981, n. 689 dispone «*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale*».

[31] Vedi *amplius* C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 317-319. Con riguardo al rapporto tra la norma qui investigata e gli artt. 416, 416-*bis* c.p., come ribadito dalla suprema Corte nella sentenza in commento, è configurabile il concorso di norme, salvo che le condotte non siano sovrapponibili, essendo diversi sia l'oggettività giuridica sia gli

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

QL Quotidiano Legale Numero 2 - 2025

Con riguardo alle violazioni commesse nell'àmbito di attività autorizzate, rilevano solo quelle stanzialmente[32] o totalmente difformi[33]; viceversa, la carenza d'autorizzazione non configura il delitto nel caso in cui sia puramente formale (inidonea all'offesa dell'ambiente) e non causalmente collegata agli altri elementi costitutivi della fattispecie[34]. La mancanza di riferimenti alla verificazione di un danno al bene giuridico "ambiente" o a un simile pericolo concreto lascia desumere la natura di reato di mera condotta e di pericolo astratto.

Per quanto attiene all'inizio della consumazione di questo reato abituale, la giurisprudenza risulta divisa. Secondo alcune pronunce si verifica al tempo e nel luogo in cui si raggiunge la soglia di operazioni e attività necessarie per integrare il reato[35]; secondo altre, essa avviene al tempo e nel luogo ove le condotte siano talmente intense da mettere pericolo il bene giuridico ambiente[36] (le peculiarità del traffico organizzato di rifiuti complicano, nella pratica, queste valutazioni). La cessazione del reato coincide invece con la fine delle attività "abusive" e i termini per la prescrizione si calcolano dall'ultima condotta contestata[37].

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico orientato al conseguimento di un ingiusto profitto (da intendere in senso ampio[38]), non rilevando il suo effettivo raggiungimento.

Al comma 2 è poi prevista una circostanza aggravante a effetto speciale, con incremento della pena della reclusione da tre a otto anni, se la condotta di cui al comma 1 concerne «*rifiuti ad alta radioattività*», mentre il comma 3 che fa seguire alla condanna «*le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32*-bis *e 32*-ter, *con la limitazione di cui all'articolo 33*». Quest'ultimo fa emergere ulteriori perplessità, dato che attiene alle condanne per delitti colposi; secondo autorevole dottrina, essa consiste in un "maldestro" tentativo di limitare l'applicazione delle pene accessorie sulla falsariga di quanto avviene per i delitti colposi[39].

Ai sensi del comma 4, a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente[40] e può inoltre, a sua discrezione, subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo causato. Il comma 5 dispone infine la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche per equivalente, salvo che appartengano a soggetti estranei al reato[41].

---

elementi costitutivi; per ulteriori approfondimenti si vedano, *ex multis*, C. BERNASCONI-M. GUERRA, *Sub art. 260*, in F.B. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 427; S. COSTA, *Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, i rapporti con l'associazione a delinquere di stampo mafioso alla luce della legge 136/2010*, in A. PIEROBON (a cura di), *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Rimini, 2012, 1609; C. RUGA RIVA, *Il traffico organizzato di rifiuti*, op. cit., 55-58.

[32] Cass., Sez. III, 28 marzo 2023, n. 12814.

[33] Cass., Sez. III, 8 gennaio 2015, n. 18669.

[34] Cass., Sez. III, 15 ottobre 2013, cit.

[35] Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 26606.

[36] Cass., Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 58448, in *Ambiente & sviluppo*, 2019, 3, 184-190, con nota di V. PAONE, *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: come si determina la competenza per territorio?*, *ibidem*, 186 ss.

[37] Cass., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189.

[38] Ciò in quanto il fine di risparmiare sui costi è sufficiente per integrare la norma; così, Cass., Sez. III, 29 gennaio 2024, n. 3416.

[39] C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 321.

[40] Per approfondimenti S.M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452* duodecies *c.p.)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen..*, 2017, 1, 234-254; V. PAONE, *Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: rapporto con il provvedimento previsto dall'art. 452*-duodecies, *cod. pen. e condizioni per l'applicazione della misura*, in *Lexambiente*, 2023, 3, 95-107; G. ROTOLO, *Commento all'art. 452*-duodecies *c.p.*, in G. FORTI-S. SEMINARA-S. RIONDATO (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, 2024, 1743.

[41] In tema di confisca c.d. allargata, si segnala un recente difetto di coordinamento normativo generato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 105 che ha ricompreso nell'elenco dei c.d. reati spia (240-*bis*, comma 1, c.p.) l'art. 452-*quaterdecies* c.p., non tenendo conto del richiamo effettuato dallo stesso comma ai «*delitti previsti dall'articolo 51, comma 3*-bis, *c.p.p.*»; in questi termini M. PIERDONATI, *Le modifiche al diritto penale dell'ambiente introdotte con il d.l. n. 105/2023*, in *Dir. pen.*

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

QL Quotidiano Legale Numero 2 - 2025

Analizzati i tratti fondamentali della norma, è possibile abbozzare una prima valutazione critica.

Sul punto, nonostante i miglioramenti sul piano del disvalore (dovuto allo spostamento della fattispecie nel Titolo VI-*bis* e della sua inclusione nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.) residua il problema della tassatività; su questo piano, all'incertezza di alcune clausole si somma quella inerente alla tipizzazione della condotta come potenzialmente monosoggettiva, che apre la strada alla configurazione da parte di una o più persone in concorso.

Con riguardo al primo caso – come già evidenziato – questa possibilità si scontra col dato reale[42].

Maggiori difficoltà emergono qualora si verifichi la commissione plurisoggettiva del fatto *ex* art. 110 c.p., dal momento che qualora siano stati realizzati soltanto alcuni tratti della condotta in difetto del dolo di agire in concorso[43] si avrebbe una situazione paradossale: ossia, non sarebbe possibile punire il soggetto attivo né a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., né per la commissione mono-soggettiva dello stesso, residuando la mera responsabilità per le singole condotte (spesso figure contravvenzionali)[44].

Venendo al concorso di norme con gli artt. 416, 416-*bis* c.p., l'effetto positivo per il contrasto al fenomeno ecomafioso, derivante dal ricorso a istituti consolidati[45], è controbilanciato dalle difficoltà in tema di accertamento degli elementi costitutivi delle fattispecie in concorso[46].

4. Quale impatto?

Analizzata la pronuncia della Suprema Corte e le peculiarità della norma che punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è possibile delineare alcune considerazioni conclusive.

Come già sottolineato, la sentenza in commento non si distingue per il suo carattere innovativo, limitandosi a confermare alcuni indirizzi giurisprudenziali preesistenti; sul punto, sebbene non vi siano rilievi di sorta circa la conferma dell'ammissibilità del concorso tra gli artt. 452-*quaterdecies* e 416 c.p., lo stesso non può dirsi riguardo al consolidamento di un'interpretazione ampia della fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti[47].

Le riserve brillano con riferimento al caso di specie e alle censure per violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso. Partendo dalla mancata emersione di un effettivo conferimento di rifiuti, queste considerano la condotta dell'indagato priva di offensività e quindi non integrante l'art. 452-*quaterdecies* c.p., non ritenendo determinanti le condotte di traffico "solo simulato", ovvero: la falsificazione dei formulari, la simulazione del trasporto di rifiuti e lo scarico di liquami. Ciò, soprattutto, considerando che le società legate all'indagato fossero autorizzate alla movimentazione di rifiuti e presupponendo il requisito dell'abusività una gestione totalmente o sostanzialmente difforme dall'autorizzazione oltre che causalmente connessa con altri elementi tipici del reato.

Dura la replica della Cassazione che rigetta le censure della difesa, descrivendo la ricostruzione

---

proc., 2024, 5, 592 ss.

[42] Ferma la maggiore plausibilità del compimento plurisoggettivo delle attività descritte dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., in alcuni casi il traffico di rifiuti è gestito da un solo soggetto che si avvale di una moltitudine di figure per lo svolgimento dei traffici, le quali però non mirano al conseguimento di un lucro illecito e non sono legate tra loro da un accordo criminoso; così G. MONFERINI, *Il dolo nei reati di criminalità organizzata ambientale. La coscienza dell'illiceità del programma associativo e la coscienza dell'abusività nell'attività organizzata per il traffico di rifiuti: gli obblighi non scritti dell'atto autorizzativo e l'ignoranza inescusabile*, in *Lexambiente*, 2023, 2, 85-86.

[43] Affinché si abbia concorso di persone nel reato, un requisito imprescindibile è infatti quello dell'elemento soggettivo (doloso) riferito sia al reato da compiere – contenutisticamente simile a quello monosoggettivo – che alla condotta di concorso; sul punto, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di Diritto Penale*, op. cit., 533-536.

[44] M. PALMISANO, *Gli strumenti di contrasto alle ecomafie*, op. cit., 268-269.

[45] Ivi, p. 263.

[46] Cass., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 1348, in *Ambiente & Sviluppo*, 2022, 3, 199-200, con nota di V. PAONE, *In tema di concorso tra traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere*, *ibidem*, 200.

[47] I medesimi rilievi sono stati sviluppati, in precedenza, da E. FASSI, *Art. 416 c.p. e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, op. cit., 5-7.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

Numero 2 - 2025

accusatoria: lo smaltimento illecito (in altro luogo) dei rifiuti falsamente conferiti presso l'impianto; lo scarico illecito di rifiuti (apparentemente lavorati) presso il punto di uscita del depuratore dell'impianto, "superando" i processi di depurazione.

La Corte considera inoltre le contestazioni coerenti con l'indirizzo interpretativo che reputa sufficiente lo svolgimento di una sola delle fasi di gestione dei rifiuti in forma organizzata ai fini dell'integrazione dell'art. 452-*quaterdecies* c.p., in quanto la norma indica alternativamente le condotte suscettibili di assumere rilievo penale[48].

Tale principio sconfessa anche la tesi per cui l'abusività presupporrebbe una gestione totalmente difforme da quanto autorizzato, alla stessa stregua dell'altra notazione critica difensiva, secondo la quale anche in assenza di autorizzazione il reato potrebbe non sussistere ove la carenza abbia una rilevanza solo formale e non sia causalmente connessa con altri elementi tipici del reato. Ciò perché invece l'assenza di autorizzazione, se richiesta per attività di gestione di rifiuti, è dato di estremo rilievo penale.

Sul punto, nonostante l'esigenza di punire il maggior numero di comportamenti lesivi del bene giuridico ambiente possa risultare *prima facie* comprensibile, l'eccessiva estensione dell'àmbito applicativo dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. rischia di risolversi in un aggravio eccessivo del trattamento sanzionatorio nei confronti di realtà imprenditoriali lecite che incorrono in violazioni delle norme inerenti alle fasi di gestione e trattamento dei rifiuti. Eventualità, questa, ancora più preoccupante in considerazione della possibilità di applicare il gravoso regime disciplinato dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., originariamente pensati per casi di criminalità organizzata. Una simile interpretazione si pone inoltre in contrasto con la *ratio* originaria della norma, introdotta per far fronte al *core business* del fenomeno ecomafioso.

Per il futuro, si auspica quindi un atteggiamento più propositivo della Corte teso a mitigare, per quanto possibile, alcuni tra gli aspetti critici della norma, a cominciare dalla sua tendenza ipertrofica.

[48] Così Cass., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it